

Comune di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (D.Lgs.504/92)

Indice

CAPO PRIMO: OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art.1 – Oggetto del regolamento -----

Art.2 – Presupposto d'imposta -----

Art.3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo -----

CAPO SECONDO: SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art.4 – Soggetto attivo -----

Art.5 – Soggetti passivi -----

CAPO TERZO: BASE IMPONIBILE

Art.6 – Base imponibile -----

Art.7 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto -----

Art.8 – Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico -----

Art.9 – Base imponibile delle aree fabbricabili -----

Art.10 – Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio -----

Art.11 – Disciplina del diritto di superficie -----

Art.12 – Base imponibile dei terreni agricoli -----

CAPO QUARTO: RIDUZIONI ESENZIONI E ESCLUSIONI

Art.13 – Riduzioni per i fabbricati inagibili -----

Art.14 – Esenzioni -----

Art.15 – Esclusioni -----

CAPO QUINTO: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art.16 – Versamenti -----

Art.17 – Dichiarazioni -----

CAPO SESTO: RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art.18 – Rimborsi e Compensazioni -----

CAPO SETTIMO: RATEIZZAZIONI

Art.19 – Rateizzazioni -----

CAPO OTTAVO: POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art.20 – Attività di controllo -----

Art.21 – Modalità di notificazione -----

Art.22 – Potenziamento dell'ufficio tributi -----

CAPO NONO: DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 – Il Funzionario Responsabile -----

Art.24 – Disposizioni finali -----

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA EDIFICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Grosseto nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.

Art.2 – Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o agibilità ;*
- b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Nel*

caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree edificabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del D.Lgs.504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

- i. la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;*
- ii. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;*
- c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.*

CAPO SECONDO

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art.4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.

2. *In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.*

Art.5 - Soggetti passivi

1. *Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.*

2. *Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.*

3. *Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.*

CAPO TERZO

BASE IMPONIBILE

Art.6 - Base imponibile

1. *La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs.n.504 del 1992.*

Art.7 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:*

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «C/1» (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «A/10» (uffici e studi privati) ed in categoria catastale «D» (immobili a destinazione speciale);

- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali «A» (immobili a destinazione ordinaria) e «C» (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti;

- 140 volte, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali «B» (immobili per uso di alloggi collettivi).

Art.8 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte. Qualora detti immobili siano censiti nelle categorie catastali dei gruppi C o D per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati anziché in vani, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, occorre riportare la consistenza in vani dividendo la superficie complessiva per il coefficiente di 18 mq. (concetto di vano catastale medio).

Art.9 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, ciò anche per ridurre l'insorgenza del contenzioso.

3. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente.

Art.10 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. Anche in deroga a quanto stabilito negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, indipendentemente dall' avvenuto o meno rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

Art.11 – Disciplina del diritto di superficie

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'I.C.I. è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi - autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'I.C.I. è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art.12 - Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

CAPO QUARTO
RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art.13 - Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a tal proposito si fa riferimento alle seguenti condizioni: gravi lesioni alle strutture orizzontali; gravi lesioni alle strutture verticali; fabbricato privo di infissi e di allacciamenti alle opere di urbanizzazione primaria, fabbricato diruto. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si configurano fattispecie di inagibilità quando:

- a. il fabbricato è oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;*
- b. il fabbricato è oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;*
- c. il fabbricato è oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;*
- d. il fabbricato è dichiarato inagibile dal Comune in base a perizia tecnica di parte;*
- e. il fabbricato è oggetto di demolizione e o ricostruzione o oggetto di recupero edilizio con interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica. In tali casi la base imponibile ai fini ICI è rappresentata dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal*

valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i..L'eventuale inagibilità è certificata con effetto dalla data di ricezione da parte del Servizio Tributi della documentazione o dell'istanza.

Art.14 – Esenzioni

1. In materia di esenzioni si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'art.4 del D. Lgs. n. 504 del 1992 dall'art.7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

2. L'esenzione prevista dalla lettera i) dell'art.7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente gli immobili utilizzati dagli enti e per gli scopi ivi previsti, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. A norma dell'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008 è esente l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata. Vengono equiparate alle abitazioni principali:

- a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.*

L'esenzione prevista per l'abitazione principale è estesa anche alle pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale.

Art.15 – Esclusioni

Sono considerati esclusi dall'imposta:

a. i terreni incolti. A tal proposito si precisa che non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per avvicendamento colturale o per altre scelte aziendali, vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

b. I piccoli orti. A tal fine si precisa che i suddetti devono essere:

- i. individuati nel Catasto Terreni da apposita particella con autonomo reddito dominicale e agrario e avere riportata come qualità: "Orto";*
- ii. coltivati senza l'impiego di mezzi organizzati in forma di impresa;*
- iii. i prodotti ricavati non devono essere commercializzati.*

CAPO QUINTO

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

ART.16 – Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà. Resta inteso che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggior imposta, in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni, continuano ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti inferiore a euro 2,06.

3. In caso di gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse.

ART.17 – Dichiarazioni

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni, esclusioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

CAPO SESTO

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art.18 – Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali previsti dalla vigente normativa.

2. Per l'area che per qualsiasi motivo sia divenuta inedificabile compete il rimborso della differenza d'imposta pagata rispetto a quella calcolata con riferimento al reddito dominicale opportunamente rivalutato, maggiorata degli interessi, per il periodo decorrente dall'acquisto dell'area ovvero dalla sua qualificazione come edificabile fino al momento in cui è divenuta inedificabile e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta da parte del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, ancorché riferite ad annualità diverse. Non è ammessa la compensazione con somme versate per altri tributi locali.

4. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare sia inferiore o uguale a € 10,33.

CAPO SETTIMO

RATEIZZAZIONI

Art.19 – RATEIZZAZIONE

1. Spetta al Funzionario Responsabile ICI concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi ICI, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base della specifica istanza presentata dal contribuente.

2. *Non si procede a rateizzazione quando il debito impositivo sia inferiore a € 300,00 somma comprensiva di interessi e sanzioni.*

3. *La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate dichiarate dal richiedente.*

4. *Il Funzionario Responsabile del tributo determinerà in relazione alle caratteristiche delle singole richieste il numero delle rate da concedere. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.*

5. *Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere immediatamente al pagamento del debito residuo.*

6. *Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.*

CAPO OTTAVO

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art.20 – Attività di controllo

1. *Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario Responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.*

2. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati e richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.*

Art.21 – Modalità di notificazione

1. *Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.*

2. *E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.*

3. *Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001.*

Art.22 – Potenziamento del Servizio Tributi

1. *In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della L. n. 662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446 del 1997, la percentuale del 5% di cui il 20% a copertura del fondo comune incentivante sul gettito ICI delle somme riscosse dal recupero evasione ed elusione è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, come da Deliberazione della G.C. n.76 del 13/02/2001 recante modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Comunale n. 174/2000 "Regolamento di organizzazione e incentivazione delle prestazioni del personale dipendente".*

CAPO NONO

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 –Funzionario Responsabile

1. *Con Delibera di Giunta Comunale è designato il Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale*

dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche gli avvisi di accertamento, i provvedimenti, appone il visto di esecutività ai ruoli e dispone i rimborsi.

Art.24 –Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.*
- 2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti..*
- 3. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 14 del 12/03/1999 e successive modificazioni.*